



**COMUNE DI SAVONA**  
**Settore Attività Sociali ed Educative**  
Servizio impianti e Attività Sportive

**CAPITOLATO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO STADIO**  
**COMUNALE "VALERIO BACIGALUPO" - SAVONA**

**ARTICOLO 1**  
**OGGETTO DELL'APPALTO**

1. Il presente capitolato è funzionale all'affidamento inerente la gestione dell'impianto sportivo Stadio Comunale "Valerio Bacigalupo" - Savona, costituito da un campo di calcio a 11 con manto in erba naturale, anello per pattinaggio corsa, un fabbricato adibito a tribuna inferiore e superiore, ivi compresi i locali sottostanti adibiti a segreteria, spogliatoi, servizi, magazzini, lavanderia, tribuna scoperta ospiti e ultras, campo di calcio a 7 in erba sintetica con annessi spogliatoi, locale bar e locali tecnici, biglietterie.
2. Il servizio è finalizzato:
  - al completo coordinamento di ogni attività nonché la connessa conduzione dell'impianto allo scopo di ottenere la più ampia usufruibilità del servizio sotto il profilo sportivo e sociale, valorizzando la promozione della attività sportiva.
  - alla realizzazione degli interventi di risanamento e ripristino parti ammalorate, strettamente necessari ed indispensabili alla fruibilità dell'impianto sia ai fini sportivi/agonistici che per consentire l'accesso del pubblico, così come indicato nel documento preliminare alla progettazione redatto dal Settore Lavori Pubblici, per un ammontare di complessi € 241.500,00 oltre IVA per lavori ed oneri di sicurezza, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del 14 aprile 2022, scaricabile dal seguente link:  
[http://documentale.comune.savona.it/L190/atto/show/475102?logo=&textColor=&linkColor=&\\_exportAll=&idSezione=55548&linkColorHover=&dataMin=&fontSize=&dataMax=&extension=&numeroMin=54&rowColorHover=&justGrid=1&search=&anno=2022&messageError=&tipoAtto=&oggetto=&numeroMax=&activePage=0&soggetti=&rowColor=](http://documentale.comune.savona.it/L190/atto/show/475102?logo=&textColor=&linkColor=&_exportAll=&idSezione=55548&linkColorHover=&dataMin=&fontSize=&dataMax=&extension=&numeroMin=54&rowColorHover=&justGrid=1&search=&anno=2022&messageError=&tipoAtto=&oggetto=&numeroMax=&activePage=0&soggetti=&rowColor=)
  - Il concessionario avrà la facoltà di organizzare all'interno della struttura iniziative di carattere sportivo/sociale rivolte ai giovani al fine di favorire l'integrazione e la diffusione della pratica dello sport. Al fine della promozione di tali iniziative il concessionario potrà altresì organizzare anche eventi/spettacoli, anche a mezzo di terzi soggetti aventi i requisiti di legge.

## **ARTICOLO 2 DURATA**

1. La durata dell'affidamento è di anni otto, con decorrenza dalla data di effettiva consegna del servizio, da far constare in apposito verbale sottoscritto dalle parti.
2. Nel verbale di consegna sarà altresì descritta la consistenza delle attrezzature in dotazione all'impianto.
3. Alla scadenza della gestione, a riscontro dell'inventario precedente, sarà redatto un verbale di riconsegna dell'impianto, con le stesse modalità.
4. Qualora fossero riscontrate, rispetto al precedente verbale di consegna, difformità, anomalie o danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, il Concessionario sarà tenuto al ripristino o al risarcimento dei danni.
5. Alla scadenza contrattuale, l'Amministrazione potrà procedere alla proroga dell'affidamento nelle more della nuova gara secondo la normativa in vigore.

## **ARTICOLO 3 DUVRI**

1. Per l'affidamento dell'impianto in oggetto non si ravvisano rischi derivanti da interferenze e pertanto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI).

## **ARTICOLO 4 ONERI A CARICO DEL COMUNE**

1. A partire dal secondo anno di gestione (stagione sportiva 2023/2024) il Comune prevede la compartecipazione alla spesa relativa alle utenze dell'impianto, pari ad un rimborso massimo/canone annuo di € 20.000,00 IVA compresa se dovuta, per complessivi € 114.754,10, oltre IVA.
2. Con il pagamento del rimborso/canone, il concessionario si intende soddisfatto di ogni suo avere per il servizio di che trattasi, null'altro avendo a pretendere dal Comune a tale titolo.

## **ARTICOLO 5 PAGAMENTI**

1. A partire dal secondo anno di gestione, il pagamento del rimborso di cui all'art. 4, avverrà con cadenza quadrimestrale posticipata, previo espresso esito positivo del controllo del servizio effettuato dall'incaricato della struttura comunale competente e conseguente attestazione di regolarità del servizio da parte del responsabile della medesima struttura.
2. Il concessionario dovrà produrre la rendicontazione quietanzata delle spese sostenute per le utenze del quadrimestre concluso; in mancanza non si procederà con la liquidazione del rimborso.
3. Il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni formalmente contestati al Concessionario ed il pagamento di penali applicate sulla base del presente capitolato, a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento del rimborso di cui all'art. 4 o, in subordine, mediante incameramento della cauzione.
4. Il rimborso verrà sospeso qualora si rilevassero inadempimenti del Concessionario in termini di pagamento di imposte o contributi a suo carico fino alla regolarizzazione delle stesse.

## **ARTICOLO 6 TARIFFE E ALTRI PROVENTI**

1. Le tariffe del servizio sono stabilite dal Comune, in misura comunque non inferiore a quelle applicate alla data dell'affidamento del servizio.
2. Il Concessionario è obbligato a tenere, in luogo ben visibile all'ingresso dell'impianto, il tariffario per l'utenza stabilito dal Comune.
3. Tutte le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1 saranno rimosse integralmente dal Concessionario.
4. Al Concessionario spettano inoltre tutti gli introiti derivanti dalla pubblicità effettuata negli spazi all'interno dell'impianto nonché i proventi delle sponsorizzazioni delle iniziative connesse all'uso dei medesimi. L'eventuale ricavo per sponsorizzazioni, legate all'immagine o al nome dell'impianto, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune che si riserva di provvedere autonomamente alla stipulazione di contratti di sponsorizzazione.
5. Il Concessionario si obbliga a consentire l'utilizzo gratuito dell'impianto da parte di persone con disabilità, nonché da parte delle scuole cittadine per le quali il Comune è tenuto a provvedere agli oneri di manutenzione e fornitura, limitatamente allo svolgimento delle lezioni di educazione fisica in orario curricolare.

## **ARTICOLO 7 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Lo Stadio Comunale "Valerio Bacigalupo", di cui il concessionario dovrà garantire la gestione e la pubblica fruizione, è situato in Savona Via Cadorna 5.

## **ARTICOLO 8 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Sono a totale carico del Concessionario i seguenti oneri:
  - a) Direzione delle attività sportive che si svolgono nell'impianto e relativi compiti d'ufficio e di segreteria;
  - b) Custodia, anche nelle ore di chiusura dell'impianto;
  - c) Manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici (riscaldamento, illuminazione, amplificazione, impianto elettrico, videosorveglianza, impianto irrigazione campo, sistemi antincendio, UPS, ecc);
  - d) Manutenzione finalizzata alla garanzia del normale decoro delle piccole aree verdi e degli spazi inclusi nel perimetro dell'impianto sportivo;
  - e) Manutenzione ordinaria dell'impianto e delle sue pertinenze;
  - f) Spese per i prodotti di pulizia e disinfettanti;
  - g) Manutenzione ordinaria di tutte le strutture previste dal Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 integrato dal Decreto Ministeriale del 6 giugno 2005 in materia di norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, in dotazione all'impianto;
  - h) Pulizia delle recinzioni interne ed esterne, della struttura e degli spazi coperti e scoperti, pulizia delle poltroncine per il pubblico, della tribuna stampa, delle gradinate e relativi passaggi, pulizia e conservazione in buono stato dei servizi sanitari in dotazione alla struttura;
  - i) Spalatura neve sia del campo di gioco che degli spalti e loro accessi interni alla struttura;
  - j) Spese per l'utenza telefonica, per l'energia elettrica, l'energia termica, e per l'acqua di alimentazione e di irrigazione. Il concessionario dovrà produrre al Comune copia della prima bolletta utile dal quale si evinca l'intestazione delle utenze.

- k) Interventi eventualmente richiesti dalla Lega Calcio per i futuri campionati.
  - l) Controlli e verifiche in relazione all'approvvigionamento di tutti i combustibili, prodotti e materiali di consumo, comunque necessari al funzionamento e gestione dell'impianto;
  - m) Funzionamento degli impianti tecnologici e delle altre infrastrutture con personale specializzato, munito di patente ove necessario, come previsto dalle disposizioni vigenti;
  - n) Predisposizione, a propria cura e spese, di un piano di emergenza dei locali dell'impianto, da completarsi nel termine massimo di mesi tre dall'affidamento del servizio, da parte di un tecnico specializzato, nel rispetto delle prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008 e della restante normativa in materia di sicurezza;
  - o) Sistemazione danni arrecati all'impianto da parte di spettatori, nonché quelli arrecati in occasione di eventi, connessi all'effettuazione di manifestazioni sportive/sociali programmate ed autorizzate dal Concessionario;
  - p) documentare al Comune, con apposite relazioni semestrali, la gestione sotto il profilo tecnico, statistico ed economico, evidenziando in particolare gli elementi che fossero richiesti specificatamente dal Comune;
  - q) assicurare il regolare funzionamento tecnico dell'impianto garantendo agli utenti, sia di ambito sportivo che di ambito sociale, i livelli di comfort, sicurezza ed igiene necessari, provvedendo anche alla vigilanza e ad ogni controllo e verifica anche su richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale;
  - r) vigilanza, controlli ed assistenza per assicurare l'incolumità degli utenti nonché degli addetti;
  - s) stipulare e mantenere operante per tutta la durata del contratto polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti sia coloro che entrano nell'impianto a qualsiasi titolo) che dovessero verificarsi in conseguenza dell'attività dell'impianto, all'interno dell'immobile o nel suo ambito e pertinenza, con massimali di polizza non inferiori alle seguenti cifre:
    - Catastrofe € 3.000.000,00 (euro tremilioni)
    - Con un massimale per sinistro per danni a persone € 1.000.000,00 (euro unmilione)
    - Con un massimale per sinistro per danni a cose € 500.000,00 (euro cinquecentomila);
  - t) consentire l'accesso a funzionari, agenti e tecnici incaricati del Comune, nonché di altri enti ed organismi competenti in relazione alle attività che si svolgono nel complesso sportivo.
  - u) subentrare temporaneamente, per il periodo di durata del contratto, nell'autorizzazione di apertura degli impianti;
  - v) subentrare temporaneamente, per il periodo di durata del contratto, nei contratti di fornitura e somministrazione necessari per la conduzione degli impianti, con intestazione delle relative utenze .
  - w) promozione e organizzazione di ogni attività utile per incentivare l'uso dell'impianto da parte di tutti i potenziali utenti;
  - x) fornire il materiale didattico necessario per l'insegnamento delle discipline sportive esercitabili e tutte le altre forniture e somministrazioni occorrenti per il buon funzionamento del servizio;
2. Il Concessionario consentirà l'uso dell'impianto al Comune, per un massimo di cinque giorni anche non continuativi, ogni anno; il Comune comunicherà le date in cui intende utilizzare l'impianto con un preavviso di almeno 10 giorni; l'utilizzo diretto dell'impianto da parte del Comune, nelle ipotesi previste dal presente comma, non comporta alcun onere a carico del Comune stesso.

## ARTICOLO 9

### ATTUAZIONE E TEMPI INTERVENTI DI RISANAMENTO E RIPRISTINO

1. Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alle realizzazione degli interventi di risanamento e ripristino delle parti ammalorate dell'impianto sportivo, come riportati nel computo metrico allegato alla presente e di seguito elencate, secondo la tempistica indicata, eventualmente incrementati di ulteriori interventi previsti nel progetto di offerta tecnica:

DESCRIZIONE	IMPORTO	TIPO	TEMPISTICA
Opere murarie interne di ripristino intonaco	37.691,24	<b>A</b>	<b>90 GG</b>
Opere murarie esterne di ripristino intonaco e risanamento strutture c.a.	79.715,35		
Ripristino giunti di dilatazione	588,51		
Ripristino impianto riscaldamento e produzione acqua calda	26.800,00		
Ripristino impianto elettrico	5.112,91		
Ripristino di guaina e canaline di scolo	5.000,00		
Rimozione e smaltimento camino amianto	1.000,00		
Ripristino ringhiere tribune	28.612,87	<b>B</b>	<b>120 GG</b>
Sistemazione e pulizia tribune	6.250,00		
Ripristino opere idrauliche dei servizi igienici ad uso pubblico	15.321,18		
Ripristino asfaltature	2.307,94	<b>C</b>	<b>150 GG</b>
Messa in sicurezza rete metallica perimetrale delle curve campo di calcio a 11	26.600,00		
<b>Totale Investimenti Obbligatori</b>	<b>235.000,00</b>		

2. Il Concessionario provvederà a redigere e presentare, **entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione**, specifico progetto esecutivo delle opere di risanamento previste nello Studio di Fattibilità, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del 14 aprile 2022, nonché delle opere migliorative proposte. Il progetto esecutivo dovrà avere i contenuti previsti dall'art. 23 del Dlgs. 50/2016, ed essere redatto da progettista avente le qualificazioni necessarie. Il Settore Lavori Pubblici del Comune di Savona potrà richiedere, con adeguata motivazione, integrazioni o modifiche al progetto proposto.
3. Il Concessionario, prima dell'esecuzione delle opere dovrà altresì provvedere a presentare specifica pratica edilizia al competente Settore Pianificazione Territoriale e sistemi informativi.
4. Le tempistiche offerte in sede di gara e relative al comma 1, lettera "A", decorreranno dalla data di approvazione della pratica edilizia da parte del Comune di Savona.
5. Il Concessionario è tenuto a realizzare gli interventi di manutenzione obbligatoria e gli altri eventuali interventi migliorativi proposti in sede di offerta tecnica. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati da ditte qualificate che siano in grado di emettere i certificati di conformità e di regolare esecuzione dei lavori effettuati.
6. La consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il Concessionario della gestione ed uso dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva.

**ARTICOLO 10**  
**CERTIFICAZIONI DELL'IMMOBILE**

1. L'impianto oggetto del presente capitolato è in possesso delle seguenti certificazioni:
  - ⇒ Certificato prevenzione incendi;
  - ⇒ Verbale Commissione di Vigilanza in merito all'agibilità, allegato;

**ARTICOLO 11**  
**ORARIO DEL SERVIZIO**

1. Il servizio presso il campo dovrà essere assicurato almeno con il seguente orario minimo:

giorni feriali	16,30 – 19.00
sabato	15,00 – 19,00
giorni festivi	Sarà privilegiato lo svolgimento di tornei riconosciuti dalla FIGC dalla FISR e/o da Enti di Promozione sportiva

nelle ore mattutine sarà data priorità di accesso alle scuole di competenza comunale e a persone con disabilità.

2. Nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico, l'assegnazione dell'impianto ai singoli richiedenti è preventivamente autorizzato dalla struttura responsabile di cui al successivo articolo 30, su proposta del Concessionario secondo i criteri previsti dal vigente Regolamento Comunale in materia di gestione degli Impianti Sportivi.

**ARTICOLO 12**  
**SICUREZZA**

1. Il Responsabile della Sicurezza designato dal concessionario, come prevede la normativa di riferimento, deve individuare i fattori di rischio presenti nell'impianto, la valutazione di essi e deve elaborare tutte le misure preventive volte alla tutela della sicurezza e della salute degli operatori all'interno dell'impianto sportivo; deve provvedere ad informare e formare il personale con particolare riferimenti ai rischi presenti, alle misure di prevenzione adottate, alle procedure da eseguire in caso di incidente e/o di emergenza, in particolare durante lo svolgimento di manifestazioni e gare.
2. I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una corretta gestione e manutenzione. Per gestione si intende l'insieme delle operazioni, a carico del Titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata, da parte del Titolare degli impianti, ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.
3. Deve essere istituito nell'impianto un **apposito registro** dove dovranno essere annotati periodicamente gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo. In tale registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione e ai compiti del personale addetto alla struttura, nonché l'attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori e le eventuali prove di evacuazione effettuate. Tale registro deve essere conservato a cura del Responsabile della Sicurezza dello stabile e deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e degli incaricati del Comune. La compilazione del registro antincendio è a carico del titolare degli impianti.

4. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto si ritengono compensati nell'affidamento come descritto e disciplinato dal presente capitolato.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 11 della L. 189 del 08/11/2012, che così testualmente recita: "Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita", il Concessionario dovrà verificare che presso l'impianto sia presente e funzionante un **defibrillatore automatico (DAE)** a disposizione di tutti gli utenti, da utilizzare secondo le indicazioni stabilite dal Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 e dalle Linee Guida del 26 giugno 2017 del medesimo Ministero. In caso contrario, il Concessionario dovrà provvedere alla dotazione e alla relativa formazione del personale.

### **ARTICOLO 13 PERSONALE**

1. Il Concessionario dovrà garantire la gestione dell'impianto mediante personale proprio anche volontario, in numero congruo alle specifiche esigenze gestionali.
2. Per il personale eventualmente operante nell'ambito del volontariato, il Concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa con massimali idonei per i danni che si possano verificare al personale stesso durante le loro prestazioni e per quelli causati ai fruitori dell'impianto, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
3. L'addetto agli impianti tecnologici può essere sostituito da una convenzione con ditte esterne specializzate che garantiscono il pronto intervento.
4. Il Concessionario si impegna nei confronti del personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi in vigore per le diverse categorie di lavoratori impiegati, nel caso di società cooperative, dei soci occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato di gara; Il Concessionario dovrà applicare le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.
5. In particolare, il Concessionario individuerà il responsabile dell'impianto e ne comunicherà il nominativo al Comune prima dell'avvio del servizio.
6. Il soggetto di cui al comma precedente è responsabile dell'igiene, della sicurezza degli impianti e della funzionalità dell'impianto.
7. Il Concessionario dovrà garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.
8. Per quanto possibile, il personale assegnato al servizio non dovrà mutare nel corso della durata del contratto; qualora fosse necessario sostituire in via permanente una o più unità di personale, il Concessionario dovrà garantire che i sostituti abbiano requisiti professionali analoghi a quelli del personale sostituito e le sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate al Comune.
9. Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere munito, a cura e spese del Concessionario, di apposito tesserino personale di riconoscimento.
10. Il Concessionario dovrà osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dai rischi lavorativi e di igiene sul lavoro, le previdenze varie per infortuni, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché impegnarsi, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo

n. 81/2008 e successive modificazioni, ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa.

11. Il concessionario dovrà attestare, per il personale utilizzato nell'impianto, l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi riguardanti in particolare condanne per taluno dei reati indicati all'art. 25 bis del DPR 313/02, introdotto dal D.Lgs.vo 4 marzo 2014 n. 39 (lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori), includendo non solo il personale con rapporto di lavoro subordinato ma anche coloro che, a vario titolo, hanno un rapporto continuativo e non mediato con i minori che utilizzano l'impianto (circolare n. 9 dell'11 aprile 2014 del Ministero del Lavoro)

#### **ARTICOLO 14 MANUTENZIONE MANTO ERBOSO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1. Sono a carico del Comune le spese annuali di manutenzione ordinaria del manto erboso, da effettuarsi con apposita ditta specializzata;
2. Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sede di esecuzione del servizio, che successivamente alla messa in pristino dell'impianto di cui al presente bando, dovessero eventualmente rendersi necessarie per la normale usura, sono a carico del Comune, qualora non derivanti da negligenza nell'effettuazione della manutenzione ordinaria dell'impianto da parte del Concessionario. Si considerano interventi straordinari quelli per la messa a norma dell'impianto.
3. Il Comune dovrà dare congruo preavviso degli interventi di manutenzione straordinaria programmabili.

#### **ARTICOLO 15 VERIFICHE E CONTROLLI**

1. Il Comune si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli, tramite propri addetti o incaricati, per esercitare il proprio dovere di vigilanza e per verificare la corrispondenza del servizio svolto alle norme stabilite nel presente capitolato di gara ed al progetto presentato dal Concessionario.
2. Il Concessionario dovrà rendersi disponibile per l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'andamento del servizio da parte del Comune nonché alla partecipazione ad eventuali incontri periodici volti all'esame delle problematiche emergenti dallo svolgimento del servizio.

#### **ARTICOLO 16 UTILIZZO DELL'IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE**

1. Il Concessionario, che usufruisce di tutte le attrezzature esistenti secondo il loro scopo specifico per cui sono state realizzate, è direttamente responsabile per ogni eventuale danno dovesse alle stesse arrecare, salva la normale usura dell'impianto stesso e quelli dovuti a forza maggiore, impegnandosi a far osservare le disposizioni stabilite dal regolamento di utilizzo degli impianti per tutti gli utenti fruitori.
2. Il Concessionario deve altresì garantire che:
  - a) Durante le manifestazioni sportive venga rispettato il limite massimo di capienza dell'impianto;
  - b) Sia consentito il facile accesso in caso di necessità ai veicoli del servizio di soccorso;
  - c) Sia consentita la possibilità di utilizzazione dell'impianto da parte di tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
  - d) Siano rispettate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di gestione degli impianti sportivi.



3. Il Concessionario, previa autorizzazione del Comune, potrà utilizzare l'impianto anche per finalità non di ambito sportivo (eventi/spettacoli), anche a mezzo di terzi soggetti aventi i requisiti di legge. Il Concessionario dovrà adottare ogni cautela occorrente per evitare danni alle strutture e garantendo comunque la priorità di utilizzo da parte degli utenti di ambito sportivo.

### **ARTICOLO 17 SERVIZIO BAR RISTORO**

1. Gli spazi destinati a Bar/Ristoro (pubblici esercizi) non possono superare complessivamente il 20% della superficie agibile totale (SA), determinata quale superficie di solaio coperta dell'impianto compreso lo spazio sportivo al netto dei muri perimetrali, all'interno degli spazi già dedicati ed essere in regola con le norme che disciplinano il commercio nonché negli spazi esterni dell'impianto di proprietà comunale.
2. La titolarità del servizio Bar/Ristoro dovrà essere in capo a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge;
3. Il concessionario potrà gestire il servizio bar e ristoro nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, previa acquisizione dei necessari permessi, nell'orario di apertura dell'impianto.
4. Il concessionario può affidare a terzi in tutto o in parte le attività di somministrazione. Alla scadenza del contratto, il concessionario, così come gli eventuali subappaltatori devono comunicare la cessazione dell'attività.
5. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'esercizio di somministrazione sono operanti limitatamente al periodo di affidamento e non sono trasferibili, in quanto vincolate all'attività dell'impianto Comunale.

### **ARTICOLO 18 INCREMENTI E MIGLIORIE**

1. Interventi di migliorie e/o investimento proposte dal concessionario nel corso della durata del contratto potranno essere realizzate dallo stesso previa autorizzazione ed approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale e potranno, di conseguenza, comportare la proroga del contratto come previsto dal vigente Regolamento sugli impianti sportivi.
2. Le migliorie, alla scadenza della vigente convenzione, resteranno di proprietà comunale.

### **ARTICOLO 19 CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE**

1. In caso di chiusura degli impianti per forza maggiore, per cause non dipendenti dalle parti o comunque per necessità derivanti dalla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del Comune, verranno stabiliti appositi accordi tra le parti, sia sotto il profilo finanziario che per l'eventuale proroga alla validità del presente contratto.
2. Il Concessionario dovrà sempre comunicare tempestivamente al Comune la chiusura improvvisa degli impianti, così come dovrà, insieme ai tecnici del Comune, verificare le condizioni generali degli stessi e programmare eventuali lavori da eseguire.

### **ARTICOLO 20 PENALITÀ' – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

1. In caso di inadempimento del Concessionario, il Comune applicherà le seguenti penalità:
  - a) per ritardo di apertura dell'impianto al pubblico o per sua chiusura anticipata: 25 euro;

- b) per mancata apertura dell'impianto (si considera mancata apertura il ritardo o la chiusura anticipata superiore alle due ore): 50 euro;
  - c) per le altre inadempienze agli obblighi stabiliti dal presente capitolato di gara si applicherà una penalità di importo variabile da 100 a 1.000 euro in relazione alla gravità della mancanza agli eventuali disservizi prodotti e/o lavori non eseguiti e alla presenza di eventuali precedenti inadempienze;
2. Il Comune procederà all'applicazione della penalità previa contestazione formale dei fatti al Concessionario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della relativa raccomandata con ricevuta di ritorno.
  3. Nel caso di grave violazione o inadempienza il Comune procederà ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
  4. L'applicazione delle penalità di cui al comma 1 non preclude l'esercizio di eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune.
  5. La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuate mediante ritenuta diretta sul rimborso di cui all'art. 4, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla cauzione per l'eventuale quota non soddisfatta; resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.
  6. In caso di necessità il Comune potrà eseguire d'ufficio le attività previste omesse dal Concessionario, addebitandone il relativo costo al Concessionario stesso con le modalità previste al comma 5.

## **ARTICOLO 21**

### **CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto; la violazione di tale divieto comporterà la nullità di diritto della cessione del contratto e la risoluzione del contratto con il Concessionario, con aggravio di ogni onere e spesa.
2. E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente le eventuali variazioni inerenti la composizione societaria rispetto all'attuale, per le quali i soggetti subentranti verranno fatti oggetto di verifiche in coerenza con quelle operanti per i contratti del Comune e a cui l'Amministrazione si è autovincolata sottoscrivendo con la Prefettura di Savona il protocollo per lo sviluppo della legalità e trasparenza

## **ARTICOLO 22**

### **SUBAPPALTO**

1. Il subappalto è ammesso nelle forme e nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e dovrà essere sempre autorizzato dal Comune.

## **ARTICOLO 23**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

2. Oltre a quanto genericamente previsto dall'Articolo 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'Articolo 1456 del codice civile si avrà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:
  - a) per attività esercitata in modo scorretto o in violazione di disposizioni di legge;

- b) nel caso di comportamenti del Concessionario idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati al Comune da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa a carico del Concessionario stessa;
  - c) nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato o per mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - d) nel caso in cui il Concessionario decida di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, qualunque sia la motivazione;
  - e) nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale, ove richiesto;
  - f) nei casi di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento.
  - g) per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del Concessionario a seguito di controlli relativi a quanto previsto dalla normativa antimafia;
  - h) per reiterata inadempienza in materia contributiva e/o per pagamento di imposte dovute per sopraggiunte cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
3. Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto nel caso in cui il Comune dovesse rilevare che l'andamento del servizio non è conforme a quanto previsto nel presente capitolato; di conseguenza il Comune contesterà l'inadempimento al Concessionario, assegnando un termine per fornire le giustificazioni; ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, il Comune può richiamare il Concessionario al rispetto dei termini di cui al presente capitolato ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine; trascorso detto termine senza esito, il Comune può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 24 REVOCA**

1. Il Comune potrà revocare unilateralmente il contratto prima della naturale scadenza, previo congruo preavviso di 90 giorni, e senza indennizzo, per:
- sopraggiunte problematiche di bilancio tali da non poter più permettere di sostenere la spesa derivante dal presente capitolato, accertate dagli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigenti;
  - motivate ragioni di interesse pubblico, ritenute prevalenti;
  - mancato rispetto dei termini relativamente all'esecuzione dei lavori previsti dal capitolato, la non conformità dei medesimi, il mancato rispetto della tempistica derivante dall'offerta.

#### **ARTICOLO 25 DOMICILIO**

1. Il Concessionario che non ha sede legale nel Comune di Savona dovrà eleggere domicilio legale in Savona presso la propria sede o recapito operativo o presso la Casa Comunale.

#### **ARTICOLO 26 STRUTTURA RESPONSABILE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. La struttura comunale competente è Settore Attività Sociali ed Educative – Servizio Impianti e Attività Sportive, con sede in Savona, corso Italia 19 (tel. 019 019 8310670 Fax 019-8310316). Responsabile del procedimento è la Rag. Enrica Gandolfo in qualità di Funzionario Responsabile del Servizio Impianti e Attività Sportive.
2. I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti partecipanti alla gara sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini dei procedimenti per i quali sono richiesti e verranno

utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali –DGPR 2016/679 e D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni.

**ARTICOLO 27**  
**CONTROVERSIE**

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere in ordine all'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato di gara sarà competente esclusivamente il foro di Savona.

**ARTICOLO 28**  
**SPESE CONTRATTUALI**

1. Le spese, tasse e imposte, diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla presente gara e al relativo contratto, senza eccezione alcuna, sono a carico del Concessionario.

ALLEGATI:

Verbale Commissione Vigilanza